

---

N. verbale: 11

N. delibera: 49

dd. 26 settembre 2017

---

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 26 settembre 2017 alle ore 18.00 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	A	14) Elisabetta MACCARINI	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Cristiana MORSOLIN	P
3) Paola BENES	P	16) Giuseppe NICOLI	A
4) Maurizio BON	P	17) Sergio PACOR	P
5) Anna Maria CISINT	P	18) Gualtiero PIN	P
6) Antonio DE LIETO	P	19) Federico RAZZINI	P
7) Ciro DEL PIZZO	P	20) Walter SEPUCA	P
8) Annamaria FURFARO	P	21) Mauro STEFFE'	P
9) Giuliana GARIMBERTI	P	22) Marina TURAZZA	P
10) Antonio GARRITANI	A	23) Paolo VENNI	P
11) Lucia GIURISSA	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Omar GRECO	A	25) Marianna ZOTTI	P
13) Suzana KULIER	A		

Totale presenti: 20

Totale assenti: 5

Presiede il Presidente Walter SEPUCA

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

***Proponente***

Area: DIREZIONE

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento

---

**OGGETTO: Società consortile GAL CARSO-LAS KRAS. Trasformazione in consorzio -  
Approvazione nuovo statuto.**

---

## RELAZIONE

Il Comune di Monfalcone è socio, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, della società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O.", denominata anche, più brevemente, GAL CARSO – LAS KRAS, con una quota di partecipazione pari allo 0,83% del Capitale sociale (D.C. n. 15/37 del 10/07/2008 di adesione).

In particolare la compagine societaria risulta come di seguito composta:

Elenco soci e riepilogo quote				
N.	SOCI	Importo in Euro	N. QUOTE	%
1	PROVINCIA DI TRIESTE IN LIQUIDAZIONE	3.000,00	3.000,00	20,00
2	PROVINCIA DI GORIZIA IN LIQUIDAZIONE	3.000,00	3.000,00	20,00
3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOC. COOP. - ZADRUGA ZADRUZNA KRASKA BANKA	2.900,00	2.900,00	19,33
4	DEZELNA KMECKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI	575,00	575,00	3,83
5	COMITATO PROMOTORE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE DI TRIESTE - PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA OVREDNOTENJE TRZASKEGA EKSTRA DEVISKEGA OLJCNEGA OLJA	575,00	575,00	3,83
6	COMITATO PROMOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELL'ALTOPIANO CARSICO - PROVINCIA DI TRIESTE	575,00	575,00	3,83
7	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TRIESTE - POKRAJINSKA ZVEZA NEPOSREDNIH OBDELOVALCEV V TRSTU	575,00	575,00	3,83
8	COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST	575,00	575,00	3,83
9	CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE (UNIONE DEGLI AGRICOLTORI GIULIANI)	575,00	575,00	3,83
10	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A. - DELLA PROVINCIA DI GORIZIA	575,00	575,00	3,83
11	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CARSO" - KPNZORCIJ ZA ZASCITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN "KRAS"	575,00	575,00	3,83
12	COMUNE DI DOBERDO'	125,00	125,00	0,83
13	COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	125,00	125,00	0,83
<b>14</b>	<b>COMUNE DI MONFALCONE</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,83</b>
15	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	125,00	125,00	0,83
16	COMUNE DI SAGRADO	125,00	125,00	0,83
17	COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	125,00	125,00	0,83
18	COMUNE DI TRIESTE	125,00	125,00	0,83
19	COMUNE DI MUGGIA	125,00	125,00	0,83
20	COMUNE DI DUINO AURISINA	125,00	125,00	0,83

21	COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	125,00	125,00	0,83
22	COMUNE DI MONRUPINO	125,00	125,00	0,83
23	COMUNE DI SGONICO	125,00	125,00	0,83
	<b>TOTALE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>

Si tratta di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) composto da soggetti pubblici e privati che si aggregano allo scopo di favorire lo sviluppo locale.

In particolare il GAL CARSO – LAS KRAS è una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, secondo il modello previsto dalla normativa europea per i GAL, come soggetto costituito da capitale pubblico (50%) e privato (50%) e previsto dalla normativa regionale nell'ambito del PSR - Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede la compartecipazione pubblico-privata.

Persegue obiettivi e politiche in grado di promuovere uno sviluppo integrato delle diverse realtà economiche, sociali e culturali presenti sul territorio, al fine di stimolare uno sviluppo socio economico durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei.

Nelle precedenti valutazioni condotte aventi per oggetto sia la ricognizione (Fin. 2008, art. 3 - D.C. n. 23/94 del 29/11/2010) che il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (Legge di Stabilità 2015 – DG 19/74 del 30/03/2015 e DC 6/11 del 19/05/2015) a cui ha fatto seguito la relazione a consuntivo (DG 18/67 del 14/03/2016 – DC 4/25 del 29/03/2016), il Comune aveva deciso il mantenimento della quota di partecipazione detenuta nel GAL CARSO – LAS KRAS, in considerazione dei progetti ed attività svolte dalla società a proprio favore.

Relativamente alla quota di partecipazione, il Comune di Monfalcone ha comunicato, con nota del 13/04/2017, alla società la volontà di mantenere le quote detenute, a riscontro della richiesta della società, pervenuta con mail del 06/04/2017 ed avente per oggetto la riorganizzazione delle quote societarie, a seguito della volontà di alcuni soci di vendere le proprie quote.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 124/2015 di riforma della PA (cd. Legge Madia) e del decreto attuativo D.Lgs. 175 del 19/08/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016 – cd. T.U.S.P.*) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017, viene richiesta una valutazione delle singole partecipazioni detenute dai Comuni, alla luce di precisi parametri fissati nel suddetto decreto.

In tale contesto normativo è pervenuta dalla società GAL CARSO – LAS KRAS la nota trasmessa via mail in data 29/06/2017, con allegata una prima bozza di nuovo statuto, con la quale è stata comunicata l'intenzione di trasformare la società in consorzio misto, mutando così la forma giuridica del soggetto.

Si rileva che i GAL, costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla normativa (società, consorzi, associazioni, cooperative, ect.) sono delle particolari realtà, in quanto, come sopra detto, risultano finalizzati allo sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013.

In considerazione di ciò, anche l'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 dispone quanto segue, in considerazione di tali profili:

*“E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 d.el regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e*

*dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*”

Dalla collocazione del suddetto comma 6, art.4 nell'ambito dell'intero testo normativo, non appare chiaro, a livello interpretativo, se i GAL costituiti in forma societaria (la forma giuridica più utilizzata) debbano intendersi comunque assoggettati agli ulteriori requisiti (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) per il loro mantenimento da parte degli Enti pubblici.

La stessa UNCEM con nota dd. 27/07/2017 prot. 54 ha evidenziato tale criticità chiedendo un chiarimento in merito al Ministro Madia, sottolineando la caratteristica propria dei GAL.

Il Comune ha beneficiato in passato di finanziamenti europei/regionali tramite il GAL CARSO – LAS KRAS in qualità di Autorità di gestione (Fondi Leader). Nell'ultimo Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 sono state previste una serie di opportunità che riguardano direttamente la partecipazione di Enti Locali, nonché alcuni progetti “a regia” da parte dello stesso GAL che riguardano il territorio comunale.

Vista la nota del GAL CARSO – LAS KRAS trasmessa via mail in data 05/09/2017, con la quale la società ha inviato il testo del nuovo statuto consortile nella versione definitiva ed ha proposto l'approvazione della trasformazione a far data dal 01/01/2018;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni dei Consigli;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 149 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, stante l'urgenza di approvare il testo del nuovo Statuto consortile in tempo utile per l'Assemblea straordinaria dei Soci del GAL, che si riunirà prossimamente per la definizione e la formalizzazione del nuovo Statuto;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la relazione che precede;

Vista la D.C. n. 15/37 del 10 luglio 2008;

Vista la D.G. n. 19/74 del 30/03/2015 e la D.C. 6/11 del 18/05/2015;

Vista la DG 18/67 del 14/03/2016 e la DC 4/25 del 29/03/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42;

Visto il D.Lgs. 175/2016 e smi;

Vista la nota UNCEM del 27/07/2017 prot. 54;

Vista la nota trasmessa via mail dal GAL Carso – LAS Kras Scarl in data 05/09/2017, con la quale è pervenuto il testo del nuovo Statuto consortile;

Considerata l'esigenza di mantenimento della partecipazione in un organismo, società o consorzio, finalizzato alla realizzazione di progetti europei nella forma del Gruppo di Azione Locale;

Preso atto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;

Viste le valutazioni condotte dall'UO Relazioni internazionali e promozione del territorio agli atti;

Considerata la proposta pervenuta in data 29/06/2017 dalla società consortile a responsabilità limitata GAL CARSO – LAS KRAS di trasformazione in consorzio;

Considerato che già attualmente il Comune di Monfalcone corrisponde delle quote annue, ai sensi dell'art. 8 dello statuto vigente, per garantire lo svolgimento delle attività del GAL;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;

Viste le DG n.127 dd.17/05/2017 e n. 155 dd. 05/7/2017 con le quali è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato con delibera di Giunta comunale n. 5/21 del 26/01/2017, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'operazione di trasformazione della società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O." in consorzio denominato "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS", in breve "GAL CARSO - LAS KRAS";
- 2) Di approvare il testo del nuovo Statuto consortile, derivante dall'operazione di trasformazione di cui al punto 1), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare mandato agli organi competenti del Comune di compiere tutti gli atti e gli adempimenti (ivi inclusa le necessarie votazioni nell'Assemblea del GAL CARSO – LAS KRAS), con facoltà di apportare al suddetto testo le eventuali correzioni e/o modifiche formali e comunque non sostanziali, ovvero in attuazione della legislazione vigente, necessari alla realizzazione e al perfezionamento dell'atto e degli adempimenti descritti ai punti precedenti della presente deliberazione, il tutto nei limiti delle rispettive competenze;
- 4) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;
- 5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della LR 21/2003 e smi per le motivazioni indicate in premessa.

Allegato: Nuovo Statuto consortile del GAL Carso – LAS Kras

---

### *IL CONSIGLIO COMUNALE*

*Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente dell'U.O.A. "Ufficio Affari Giuridici e Città Mandamento" dell'Area Direzione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Visto il parere contabile favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente ad interim dell'U.O. Contabilità e Finanza dell'Area 2 Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.*

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- **stante l'urgenza di approvare il testo del nuovo Statuto consortile in tempo utile per l'Assemblea straordinaria dei Soci del GAL.**

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla VI Commissione consiliare in data 20 settembre 2017.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Udita l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore ai Rapporti società partecipate, farmacie, patrimonio, servizi interni, innovazione, raccolta rifiuti, **Paolo Venni**

Udito l'intervento del Consigliere **Cristiana Morsolin** del g.c. La Sinistra per Monfalcone, la quale chiede risposte ad alcune domande formulate in sede di commissione sull'argomento in questione;

Udito l'intervento di risposta da parte dell'Assessore **Paolo Venni**, il quale fornisce chiarimenti con riferimento al dipendente assunto per tre mesi, precisando che ora c'è un dipendente assunto a tempo determinato e che la sede è quella di Duino Aurisina; prosegue nella risposta il **Sindaco Anna Maria Cisint**, la quale precisa che c'è stato un bando con selezione pubblica.

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:

- **Cristiana Morsolin:** trova impreparazione su questo punto, fa presente che i bandi li conosce ed annuncia il voto contrario;
- **Ciro del Pizzo del g.c. Forza Italia:** questo provvedimento arriva da lontano, va mantenuto e chiede di monitorare l'utilità concreta e reale per la città.

Udite le dichiarazioni di voto:

- del **Sindaco Anna Maria Cisint:** si tratta di una operazione importante ed è altrettanto importante che vada mantenuta; vogliamo rimanere all'interno, afferma, e con una prospettiva utile;
- del Consigliere **Ciro del Pizzo:** annuncia il voto favorevole;

Il Presidente del Consiglio **Walter Sepuca**, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento

Con

- 16 voti favorevoli**
- 1 voto contrario** (**Morsolin**, del g.c. La Sinistra per Monfalcone)
- 1 voto di astensione** (**Pin**, del g.c. Movimento 5 Stelle)

palesamente espressi da 18 consiglieri su 19 presenti, dando atto che il Consigliere **Elisabetta Maccarini**, presente in aula, ha dichiarato, concluse le operazioni di voto, di esprimere il proprio **voto di astensione**

DELIBERA

**di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.**

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Con

**16 voti favorevoli**

**1 voto contrario** (*Morsolin, del g.c. La Sinistra per Monfalcone*)

**2 voti di astensione** (*Maccarini, Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle*)

*palesamente espressi da 19 consiglieri presenti,*

***il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.***

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***  
*Walter SEPUCA*

***Il Segretario Generale***  
*Francesca FINCO*

## STATUTO CONSORZIO

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito, a norma degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS", denominato anche, brevemente, "GAL CARSO - LAS KRAS".

### ARTICOLO 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede nel Comune di Duino–Aurisina, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dall'Assemblea dei consorziati.

Il domicilio legale di ogni consorziato, relativamente ai rapporti consortili, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, o da apposita comunicazione dei consorziati, o dal Libro dei consorziati, ove volontariamente istituito. E' onere dei diversi soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio alla società.

### ARTICOLO 3 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro), essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati.

### ARTICOLO 4 - SCOPI ED OGGETTO CONSORTILE

Il Consorzio è costituito in un quadro multisettoriale della realtà locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei consorziati secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Con esso si intende svolgere tutte le attività ed iniziative in qualunque settore atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo socio economico durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree indicate nel PSR della Regione Friuli Venezia Giulia in vigore.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio può:

- \* costituire un supporto tecnico allo sviluppo del territorio, sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso l'assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello locale;
- \* definire ed attuare una strategia di sviluppo locale e favorire lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e di valorizzazione ambientale, con riferimento a quelle operanti nei settori agricolo, forestale, agrituristico, turistico, artigianale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- \* predisporre dei Piani o Strategie di Sviluppo Locale (P/SSL);
- \* promuovere e selezionare dei progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;
- \* provvedere alla stesura ed all'attuazione e partecipare a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali;
- \* promuovere l'attivazione e gestione di una rete di servizi, in collaborazione anche con strutture economiche e sociali operanti sul territorio, per la popolazione residente, le imprese, gli enti locali ed i turisti;
- \* sviluppare una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e "know-how"; partecipare alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo



rurale (rete Leader).

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali il Consorzio è chiamato ad intervenire e svolgere la propria azione di promozione:

- recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili;
- applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione ed della comunicazione in ambiente rurale;
- concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi;
- creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale;
- sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo ed alle proprie capacità di iniziativa;
- creazione e divulgazione di attività imprenditoriali e culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

#### ARTICOLO 5 - FONDO CONSORTILE

Il patrimonio del Consorzio è così costituito:

- a) dal Fondo Consortile, costituito dalle quote - non inferiori a euro 100,00 (cento//00) - versate da ciascuno dei consorziati all'atto d'ingresso nel Consorzio;
- b) da riserve costituite da contributi, donazioni, lasciti o elargizioni che eventualmente saranno versati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati;
- c) da riserve costituite con avanzi di gestione;
- d) da altre riserve comunque costituite.

La composizione consortile deve rispettare i criteri e le percentuali previsti dal PSR in vigore.

Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto. La responsabilità patrimoniale di ogni consorziato per le obbligazioni consortili è limitata all'importo delle quote possedute.

#### ARTICOLO 6 - CONSORZIATI

Al Consorzio possono partecipare le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli Istituti di Credito e gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo consortile.

La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. Fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitali partecipate da Enti Pubblici. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono insediati, o che svolgono la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio di riferimento. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui all'art. 19 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 7 - ADESIONE AL CONSORZIO

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente intenda essere ammesso al Consorzio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'adesione è condizionata al versamento della quota consortile al momento dell'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà apposita Assemblea, fissando come ordine del giorno l'aumento del fondo consortile, destinato all'ingresso dei nuovi soci. Il rapporto sociale decorre tra il Consorzio ed il nuovo consorziato dalla data dell'iscrizione al Registro Imprese e nel Libro dei consorziati, ove volontariamente istituito.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

#### ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI IN DENARO

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può deliberare il versamento da parte di consorziati di contributi in denaro per assicurare le spese di gestione ordinaria del Consorzio e/o per la costituzione di un apposita riserva.

L'importo dei contributi dovuti dai consorziati viene determinato dall'Assemblea entro il mese di febbraio, sulla base del bilancio preconsuntivo dell'anno precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei consorziati che stabilirà anche le relative modalità e tempi di versamento.

L'Assemblea può deliberare che i contributi da singoli consorziati siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

Il consorziato moroso nei versamenti a qualunque titolo al Consorzio, non può esercitare il diritto di voto. Si applica in tal caso l'art. 2466 c.c..

Soppresso

#### ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

In casi di trasferimento di azienda consorziata, sia per atto tra vivi che per causa di morte, il cessionario o l'erede (quale nuovo titolare dell'impresa) subentra nel Consorzio, a condizione che esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio stesso.

Detto nuovo titolare dovrà, tuttavia, richiedere l'ammissione al Consorzio, mediante domanda da inviarsi al Consiglio di Amministrazione (ai sensi del precedente art. 6) entro 6 (sei) mesi dalla data del trasferimento.

In caso di trasferimento "mortis causa", gli eredi dovranno anche indicare il nominativo del coerede unico loro "delegato rappresentante" nel Consorzio.

#### ARTICOLO 10 – ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo o il Revisore.

Gli organi del Consorzio possono essere supportati dai consorziati a mezzo dei propri uffici e delle professionalità interne.

#### ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati che hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui agli artt. 5 e 8 del presente Statuto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.

L'assemblea promuove le linee guida per lo sviluppo della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) in conformità a quanto stabilito dal PSR (Programma Sviluppo Rurale) per il territorio di competenza.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei consorziati:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto consortile o una rilevante modificazione dei diritti dei consorziati o di esclusione di consorziati;
- f) le decisioni di cui al successivo art. 25.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente o dall'Amministratore più anziano.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non consorziato. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le decisioni dei consorziati sono attuate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

In generale le deliberazioni sono adottate, con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta del fondo consortile intervenuto.

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto consortile o una rilevante modificazione dei diritti dei consorziati e lo scioglimento anticipato del Consorzio è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del fondo consortile e delibera con il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) del fondo consortile validamente rappresentato.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i consorziati, anche i non intervenuti, gli astenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai consorziati nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

#### ARTICOLO 13 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il voto di ciascun consorziato vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei consorziati dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime

partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del consorziato di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di fondo consortile richiesta per l'approvazione della deliberazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati che alla data dell'Assemblea stessa risultino tali dalle risultanze del Registro Imprese e che siano iscritti nel libro dei consorziati, ove volontariamente istituito.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non consorziato, delega che dovrà essere conservata dal Consorzio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I consorziati intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti del Consorzio.

#### ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONI E MODALITÀ DI OPERATIVITÀ

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede consortile, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino espressamente dal libro dei consorziati, ove istituito). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero fondo consortile e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del Consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile, salvo che la legge e/o il presente statuto richiedano più elevate maggioranze.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante qualunque mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante qualunque mezzo di telecomunicazione a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 15 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il Fondo consortile rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei consorziati.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea, secondo il numero determinato dai consorziati al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto almeno per il 50% (cinquanta per cento) dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, nel rispetto comunque di quanto stabilito al precedente art. 6.

Gli amministratori potranno essere anche non consorziati. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Costituirà causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni, anche non consecutive.

#### ARTICOLO 17 - AMMINISTRATORI

Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi finanziari e decadono per revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Agli amministratori non spetta alcun compenso.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, essi verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione che, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### ARTICOLO 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 20, elegge fra i suoi membri un Presidente, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche esterno al Consorzio stesso.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, è attribuita la rappresentanza generale del Consorzio, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

Il Presidente, in caso di urgenza, potrà adottare qualunque decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporre la decisione assunta al Consiglio per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

#### Soppresso

#### ARTICOLO 19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione del Consorzio: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- può nominare un Coordinatore su parere favorevole dell'Assemblea e ne definisce, compiti, durata e l'eventuale compenso;
- provvede all'attività organizzativa del Consorzio ed alla gestione del patrimonio consortile; redige il progetto di bilancio e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;
- delibera in materia di contratti d'appalto;
- delibera sulle decisioni finali riguardo alla selezione e all'approvazione di tutti i progetti finanziabili.

Può altresì decidere di dotare il GAL di una propria struttura amministrativa e di costituire un comitato tecnico-scientifico di cui stabilirà compiti, compensi e obiettivi.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede consortile o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore.

Ad ogni riunione il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'approvazione del verbale della riunione precedente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante qualunque mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante qualunque mezzo di telecomunicazione a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trasciversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 14 del presente statuto.

#### ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Qualora sia obbligatorio per legge ovvero lo ritenga opportuno l'Assemblea ordinaria nominerà un Sindaco unico o un Collegio Sindacale. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Tanto il Sindaco unico che i componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e saranno rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale sarà stato ricostituito.

Tutti i Sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il compenso all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Anche fuori dai casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, l'Assemblea può nominare un Revisore attribuendogli le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2477 c.c..

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo.

#### ARTICOLO 22 - RECESSO DEL CONSORZIATO

Ciascun consorziato ha diritto di recedere dal Consorzio nei seguenti casi:

a) qualora siano stati deliberati senza il suo concorso:

- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di Consorzio;
- la sua fusione o scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto del Consorzio;
- l'introduzione, modifica o soppressione di clausole compromissorie;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai consorziati;

b) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il consorziato che intende recedere dal Consorzio deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

Il recesso ha effetto nei confronti del Consorzio dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. I consorziati receduti hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di

fondo consortile effettivamente versate, sempreché non risultino in qualche modo debitori verso il Consorzio stesso; in tal caso, il credito andrà a coprire in tutto o in parte il debito nei confronti del Consorzio.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri consorziati fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita al Consorzio, ad acquistare la quota di partecipazione del consorziato receduto ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

#### ARTICOLO 23 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del Regolamento interno e delle Deliberazioni degli Organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La delibera di esclusione deve essere notificata al consorziato escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il consorziato escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il consorziato che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività del Consorzio, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

Se il Consorzio si compone di due soli consorziati l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Nel caso di esclusione, al consorziato spetta il rimborso delle quote di fondo consortile effettivamente versate.

#### ARTICOLO 24 - BILANCIO

Gli esercizi consortili si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del progetto di bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili ai soci.

#### Soppresso

#### ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dalla legge. Nel caso di scioglimento del Consorzio, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei consorziati fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri.

Il Consorzio può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al consorziato che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 22 del presente statuto.

#### ARTICOLO 26- PENALITA'



Il Presidente, qualora venga a conoscenza di infrazioni da parte dei consorziati alle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, convoca il Consiglio di Amministrazione per deliberare i consequenziali provvedimenti.

La deliberazione del detto Consiglio sarà comunicata dal Presidente al consorzio interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorzio deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento le prestazioni e/o i servizi effettuati dal Consorzio a favore dei consorziati inadempienti o morosi.

Nell'eventuale Regolamento potranno essere stabilite le misure minime e massime delle penalità, anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.

In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

#### ARTICOLO 27 - GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede consortile.

#### ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

# COMUNE DI MONFALCONE

*Provincia di Gorizia*

---

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE  
Società consortile GAL CARSO-LAS KRAS. Trasformazione in consorzio -  
Approvazione nuovo statuto**

L'Organo di Revisione, nelle persone dei dottori Davide Furlan, Sergio Ceccotti e Piergiorgio Strizzolo, ricevuta la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "***Società consortile GAL CARSO-LAS KRAS. Trasformazione in consorzio - Approvazione nuovo statuto.***",

**RICHIAMATO**

- l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

**ESAMINATA**

- la succitata proposta di delibera consiliare, la quale prevede l'approvazione dell'operazione di trasformazione della società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O." in consorzio denominato "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS", in breve "GAL CARSO – LAS KRAS" e dello Statuto consortile, derivante dall'operazione di trasformazione;

**TENUTO CONTO CHE**

- con nota del 13/04/2017 il Comune di Monfalcone ha comunicato alla società la volontà di mantenere le quote detenute;
- l'ente ha l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ai sensi dell'art. all'art. 24 del D. Lgs. 175 del 19/08/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016 – cd. T.U.S.P.) come modificato ed integrato successivamente dal D. Lgs. 100 del 16/06/2017, alla quale si rimanda il relativo parere;

**VISTI**

- l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera.

Monfalcone, 20 settembre 2017

L'organo di revisione

Dott. Davide Furlan \_\_\_\_\_  
Dott. Sergio Ceccotti \_\_\_\_\_  
Dott. Piergiorgio Strizzolo \_\_\_\_\_